

Prot. n° **ANSF 01125/11**
Firenze 23-02-2011

Or.S.A.
Segreteria Generale
Via Magenta, 13

00185 ROMA

Oggetto: applicazione norme decreto n. 5/2009 su controllo chiusura porte.

Riferimento: nota prot. 234/S.G./Or.S.A. del 30/12/2010.

In esito alla nota a riferimento si fa presente quanto segue.

I treni non sono ammessi a circolare quando, in uscita dagli impianti di manutenzione, sono mancanti della segnalazione in cabina di guida dello stato di porte chiuse.

Dalla stazione di origine, in caso di mancanza della segnalazione in cabina di guida dello stato di porte chiuse, il personale di condotta non deve avviare il treno e deve informare immediatamente il capotreno dell'anormalità in atto. La partenza del treno, anche se non è stato possibile ristabilire la corretta segnalazione in cabina di guida sullo stato delle porte, è consentita a condizione che siano espletati i necessari accertamenti, siano messi in atto i provvedimenti stabiliti da ciascuna impresa ferroviaria e adottate opportune azioni mitigative dei possibili rischi. In tali condizioni il treno può circolare fino al raggiungimento della località di servizio ove il materiale possa essere riparato o sostituito. Qualora alle ore 24,00 del giorno successivo a quello in cui si è verificata l'anormalità il treno non abbia ancora incontrato tale località, da quel momento esso non potrà più svolgere servizio viaggiatori fino a riparazione avvenuta.

Per quanto riguarda infine la circolazione dei treni classificati secondo la PGOS, art. 91 ter, comma 1, alinea a), non è consentita la circolazione degli stessi secondo gli altri criteri presenti nello stesso comma.

IL DIRETTORE
ing. Alberto Chiovelli



OR.S.A. <u>FERROVIE</u> Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base SEGRETARIA GENERALE
01 MAR. 2011
Prot. N° <u>93</u>



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 30 dicembre 2010

Prot. n° 234/S.G./Or.S.A.

Direttore Ing. Alberto Chiovelli
A.N.S.F.

OGGETTO: applicazione norme Decreto n°5/2009 su controllo chiusura porte su materiale navetta.

Dalla data di entrata in vigore del Vostro Decreto n° 5/2009 si sono verificati molti casi in cui si è riscontrata una sostanziale discrepanza fra la norma dettata da tale decreto e quanto disposto da Trenitalia con DEIF 4.2. In particolare l'I.F. sostiene che, con un treno viaggiatori, sia possibile partire dalla stazione di origine pur mancando il controllo della chiusura porte in cabina di guida (che per brevità chiameremo "Blocco porte") previa comunicazione con M 40 al capotreno.

Unico elemento ostativo è il fermo del treno entro le 24.00 del giorno successivo.

A parere di questa O.S. tale comando, reiterato e utilizzato di consuetudine da codesta I.F., risulta in contrasto con quanto da Voi stabilito con lettera prot. 03423/09 e riportato in altra forma nell'art. 91 Ter comma 11 PGOS dal quale si evince che:

- un materiale di cui alla lettera a) comma 1 art. 91 Ter PGOS non possa viaggiare in servizio viaggiatori con le modalità del materiale di cui alla lettera b) stesso articolo;
- un treno in servizio viaggiatori a seguito del guasto non riparato al "Blocco Porte" non possa partire da stazione di origine (l'articolo recita "ripartirà" il che suggerisce che la prosecuzione del servizio sia possibile solo a percorso già iniziato).

Stante tale difficoltà interpretativa, che riteniamo non essere stata ancora ben chiarita e che è causa di problematiche ben evidenti con ricadute sul piano della sicurezza e con valenza in ordine al codice penale, chiediamo a Questa Agenzia una risposta esaustiva e chiarificatrice che renda univoca e certa l'applicazione delle norme correlate.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)